



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 12/05/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere cointestataria con pari facoltà di rimborso di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P", del valore di L. 5.000.000, emesso l'11 luglio 1988; - l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi per una somma inferiore a quella dovuta, con riguardo al valore nominale indicato sul retro dei titoli per gli anni dal 21mo al 30mo (lire 1.290.751 a bimestre); - il valore del buono fruttifero postale, con riguardo ai rendimenti propri della serie P per gli anni dal ventunesimo al trentesimo, sarebbe pari a euro 39.997,20 con una differenza, rispetto a quanto liquidato, di euro 26.365,20 o "somma veriore" da accertare nel giudizio.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato in data 29/10/2019, riscontrato dall'intermediario in modo ritenuto non soddisfacente, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro del titolo per gli anni dal 21mo al 30mo, per un totale di € 26.365,20 «o somma superiore che verrà calcolata in corso di giudizio», quale differenza rispetto a quanto già liquidato.

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 05/03/2020, in particolare, ha affermato quanto segue: - il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per i buoni fruttiferi in contestazione, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio; - il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; - in particolare, il D.M. ha



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stabilito i nuovi tassi sino al 20mo anno perché, per il periodo dal 21mo al 30mo anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e sui buoni, modificati sul punto da apposito timbro correttivo; - il timbro in questione, a prescindere dal punto esatto di apposizione, sostituirebbe in toto la stampigliatura originaria; - il timbro non presenterebbe l'indicazione dei rendimenti dal 21mo al 30mo anno perché non previsto dal D.M. citato; - la sentenza n. 3963/19 della Cassazione, SS.UU. negherebbe il legittimo affidamento per i buoni della serie "Q/P"; - non sono applicabili i principi di cui alla Cass. SS.UU n. 13979/07, perché riguardano fattispecie diverse; - l'istante avrebbe dovuto conoscere o informarsi circa il contenuto del DM 13/6/86, data anche la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; - le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Parte istante, nel ribadire le proprie richieste, ha sottolineato la sussistenza di un legittimo affidamento nella correttezza delle informazioni ricavabili dal titolo e ha negato che il timbro correttivo potesse sostituire *in toto* i rendimenti originari.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Parte ricorrente risulta cointestatario con pari facoltà di rimborso di 1 buono fruttifero postale serie "Q/P", n. xxx.015, del valore di lire 5.000.000,00.

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF la clausola «con pari facoltà di rimborso» determina, in capo a ciascun cointestatario, un'obbligazione solidale dal lato attivo. Di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (in questo senso, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 9212/18; Collegio di Napoli, n. 15085/18; Collegio di Torino, n. 15682/17; Collegio di Bologna, n. 15553/17; Collegio di Bari, n. 21938/18, e più di recente Collegio di Torino, n. 1165/19).

Sotto il profilo documentale si rileva che il buono in questione, originariamente della serie "P", riporta i timbri di variazione della serie da "P" a "Q/P" e dei tassi, che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente.

Per il periodo dal 21mo al 30mo anno si rileva che i buoni prevedono un rendimento bimestrale indicato in valore assoluto (L. 1.290.751).

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sul retro del titolo.

Il ricorrente ha quantificato l'importo da liquidare complessivamente per il titolo posseduto in € 26.365,20 «o somma superiore che verrà calcolata in corso di giudizio».

Si rammenta, sul punto, che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, in caso di buoni fruttiferi postali emessi successivamente al D.M. 13.06.1986, in caso di timbri modificativi dei rendimenti che non contengono specifiche indicazioni sui rendimenti relativi al periodo dal 21mo al 30mo anno, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo in questione.

Sul punto si segnala che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga (ma non identica) domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando per il periodo dal 21mo al 30mo anno "i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo" (considerato che - come affermato, tra le altre, dalla decisione n. 4868/2017 del Collegio di Torino - «tali



condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto»), fatta salva la ritenuta fiscale.

Il Collegio di Coordinamento ha quindi accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, riconoscendo l'applicazione dei rendimenti espressi "in valore assoluto sul retro del titolo" per gli anni dal 21mo al 30mo, ribadendo che: «assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale.».

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21mo al 30mo anno, merita di essere accolta, nei limiti della domanda (*ex multis*: Collegio di Torino, decisione n. 1195/19), fatta salva la ritenuta fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA